

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 GIUGNO 1990

**Presidenza del Presidente della 11^a Commissione GIUGNI
indi del Presidente della 1^a Commissione ELIA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge» (317-735-783-957-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Giugni ed altri; Mancino ed altri; Gualtieri ed altri; Antoniazzi ed altri e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pazzaglia; Piro; Contu e Rojch; Rossi di Mon-

telera; Martinazzoli ed altri; La Malfa ed altri; Ghezzi ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE:

- ELIA (DC) Pag. 21, 22, 23 e *passim*
- GIUGNI (PSI) 2, 6, 8 e *passim*
ANTONIAZZI (PCI) 10, 33, 34 e *passim*
BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 14, 15, 19 e *passim*
FOA (Sin. Ind.) 36, 37
PERRICONE (PRI) 6, 16, 19 e *passim*
POLLICE (Misto-Verdi Arcob.) 7, 8
PONTONE (MSI-DN) 35, 36
SARTORI (DC) 31, 32
TOTH, (DC), relatore alla Commissione 3, 4, 5 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 16.

**Presidenza
del Presidente della 11^a Commissione GIUGNI**

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge» (317-735-783-957-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Giugni ed altri; Mancino ed altri; Gualtieri ed altri; Antoniazzi ed altri e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pazzaglia; Piro; Contu e Rojch; Rossi di Montelera; Martinazzoli ed altri; La Malfa ed altri; Ghezzi ed altri
(Discussione e approvazione)

PRESIENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge», già approvato dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Giugni, Fabbri, Scevarolli, Acquaviva, Cimino, Casoli, Agnelli Arduino, Castiglione e Bozzello Verole; Mancino, Aliverti, Mazzola, Bausi, Beorchia, Butini, Colombo, Cortese, Fontana Elio, Giacobuzzo, Guzzetti, Ianni, Patriarca, Ruffino, Zangara, Angeloni, Rosati e Lipari; Gualtieri, Covi, Dipaola, Coletta, Perricone, Valiani e Visentini; Antoniazzi, Maffioletti, Iannone, Vecchi, Taramelli, Franchi, Tossi Brutti, Vignola, Imbriaco, Senesi e Alberici, modificato dalla Camera dei deputati, e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pazzaglia; Piro; Contu e Rojch; Rossi di Montelera; Martinazzoli, Mancini Vincenzo, Cristofori, Russo Raffaele, Zaniboni, Zolla, Scotti Vincenzo, Anselmi, Augello, Azzolini, Balestracci, Benferroni, Carrus, Fausti, Grippo, Mongiello, Nenna D'Antonio, Portatadino, Quarta, Sarti, Usellini, Zoso e Zuech; La Malfa, Del Pennino, Bogi, Bruni Giovanni, Castagnetti Guglielmo, De Carolis, Dutto, Firpo, Galasso, Grillo Salvatore, Martino, Medri, Nucara, Pellicanò e Santoro; Ghezzi, Rodotà, Bassolino, Pallanti, Barbera, Ferrara, Garavini, Bassanini, Borghini, Violante, Fracchia, Lodi Faustini, Fustini, Francese, Lucenti, Migliasso, Nappi, Rebecchi, Recchia, Samà, Sanfilippo e Pellegatti.

Comunico, anzitutto, che le Commissioni giustizia, bilancio e trasporti hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Prego il senatore Toth di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo che ci viene trasmesso dalla Camera dei deputati ha compiuto circa due anni di elaborazioni all'interno dell'altro ramo del Parlamento. Ci giunge con alcune modifiche, anche significative, ma che non incidono comunque sulle linee portanti della legge che avevamo approvato nel luglio 1988.

In questi due anni i fattori del fenomeno degenerativo che avevano portato all'esigenza di una regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali si sono venuti aggravando e hanno rivelato profondamente le loro ragioni. Questo problema della regolamentazione del diritto di sciopero si pone nei servizi pubblici poichè nel nostro paese esiste una crisi generale e di questi ultimi. C'è una crisi strutturale per cui i servizi pubblici sono rimasti arretrati rispetto allo sviluppo complessivo della società italiana e dell'economia, quindi con una produttività molto scarsa. C'è inoltre una crisi che nasce da un maggior bisogno di servizi che la società oggi chiede. Viviamo, infatti, in una società che ha incentrato tutto sull'accumulo e la produzione di beni e assai poco sulla qualità della vita e, in conseguenza, sui servizi pubblici. Questa è una delle ragioni fondamentali per cui esiste una situazione di disagio nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori nei servizi pubblici. Questa ragione è evidentemente estranea a responsabilità dei sindacati ed attiene, invece, a responsabilità di politica generale seguita.

Si registra, sotto un altro profilo, una difficoltà di relazioni industriali, cioè di relazioni tra lo Stato, l'ente pubblico come imprenditore e datore di lavoro, ed i lavoratori e le loro organizzazioni. La mancanza di una verifica delle leggi di mercato, propria del servizio pubblico e dell'ente pubblico, fa sì che i rapporti siano meno netti, meno chiari e quindi anche meno verificabili, sul piano della bontà della conduzione, di quanto non siano quelli delle imprese private. Questa è anche la ragione della corsa che si verifica all'interno dei servizi pubblici, di un rivendicazionismo corporativo che mette in difficoltà i sindacati tradizionali, portati piuttosto a valutare interessi di carattere complessivo dei lavoratori che non ad inseguire le spinte particolaristiche di singole categorie.

Il fatto che l'imprenditore pubblico, l'ente pubblico, debba in misura minore rendere conto della produttività complessiva dell'azienda e quindi possa anche abbandonarsi a dei *deficit*, tanto poi pagherà il contribuente, l'erario dello Stato, fa sì che questa gara tra rivendicazionismi particolari acceleri la crescita e la nascita di soggetti sindacali nuovi, che mettono in difficoltà le relazioni sociali così come erano state costruite nei primi decenni della Repubblica e che hanno conosciuto momenti di particolare equilibrio e responsabilità negli anni passati.

Ciò si accompagna ad un processo generale di crisi di tutti i soggetti collettivi a ideologia solidarista sulla quale è stata costruita la nostra Repubblica, che riguarda quindi i partiti tradizionali ed anche i sindacati tradizionali, perchè il tramonto delle ideologie porta anche una difficoltà nel tenere vivo l'ideale del solidarismo. Quindi c'è tutta una crisi fondamentale dei corpi intermedi nella quale cadono anche i sindacati. Certo, noi non possiamo fermare l'evoluzione della società come si sta determinando (i Cobas sono una manifestazione di questa

evoluzione), ma abbiamo il dovere, come legislatori, di guidarla, di controllarla e di impedire che la frattura tra realtà sociale ed istituzioni porti al collasso di queste ultime, comprendendo tra le istituzioni anche quei soggetti collettivi che sono portatori di valori di solidarietà che devono restare vivi nella nostra democrazia, al di là di quello che può essere il tramonto di costruzioni ideologiche particolarmente complesse che hanno retto la cultura occidentale, europea, negli ultimi 100 anni. Questo tramonto di ideologie non deve portare al tramonto dei valori di solidarietà che le hanno sorrette e che hanno sorretto anche la tensione su cui è cresciuta la nostra Repubblica e le conquiste del movimento operaio e del movimento sindacale in genere. Di fronte alla parcellizzazione degli interessi ed alla nascita di nuovi soggetti che di questi interessi parcellizzati sono portatori dobbiamo riaffermare i valori della solidarietà.

Sono state queste le ragioni di fondo che hanno ispirato il testo da noi approvato due anni fa e che ci portano oggi ad accogliere con favore, per quanto mi riguarda, il testo che ci viene trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Le quattro linee portanti del nostro provvedimento erano le seguenti. La definizione dei servizi pubblici essenziali, ritenendo che tale definizione fosse appunto compito del legislatore, cioè dello Stato in quanto interprete della volontà popolare, non lasciando quindi alle parti imprenditoriali e dei lavoratori la definizione dei servizi pubblici essenziali. Il secondo punto cardine su cui si incentrava il nostro testo era il rispetto dell'autonomia sindacale, quindi la prima fonte di normative che regolano l'esercizio del diritto di sciopero doveva nascere dai codici di autoregolamentazione che i sindacati si davano e che si stabilivano in sede contrattuale. Il rispetto dell'autonomia contrattuale è stato uno dei punti cardine su cui abbiamo insistito e che abbiamo difeso contro tutte le critiche che venivano mosse a tale impostazione. Nel senso, cioè, che la definizione dei limiti minimi dei servizi indispensabili dovesse essere affidata come fonte primaria all'autonomia sindacale.

Il terzo punto era quello di affidare all'autorità, nel momento dell'emergenza, un diritto-dovere di precettazione, in modo che ciò fosse regolato in maniera diversa da come è regolato nell'attuale ordinamento, eredità di epoche diverse, e di diversi climi culturali.

Il quarto punto, infine, concerneva l'istituzione di una commissione per le relazioni sindacali che avesse un potere di guida, di consultazione, di raffreddamento dei conflitti e quindi una particolare autorità ad intervenire con una funzione generale di prevenzione della conflittualità. Infatti - è questo un aspetto di cui dobbiamo prendere atto - se il conflittualismo classista si può considerare superato dalla evoluzione della società, non si può considerare superata una situazione di conflittualità di base che si è parcellizzata, frammentata, ma non smentisce un dato storico permanente: quello che tra capitale e lavoro vi sarà sempre un momento di conflitto che si risolverà in un momento di armonizzazione, che a sua volta sarà punto di partenza di conflitti nuovi, perchè questo fa parte della dinamica, della dialettica dei rapporti di produzione. Quindi è proprio in base a tale constatazione che dobbiamo riconoscere e regolamentare questa conflittualità, perchè

se pretendiamo di negarla in qualche modo, anche attraverso l'acquisizione dei sindacati alle istituzioni, facendoli magari entrare nel consiglio di amministrazione della FIAT, in realtà mettiamo in secondo piano questa necessità di un rapporto che non è di conflittualità frontale, ma che è comunque di netta distinzione tra la difesa del lavoratore e del lavoro umano da una parte e gli interessi del capitale dall'altra. Direi che prendere atto di questa conflittualità, che permane in ogni tipo di società industriale avanzata, ci porta al rispetto dell'autonomia sindacale e quindi a dover assicurare l'esistenza e lo sviluppo dei corpi intermedi e dunque anche del sindacato come istituto, soggetto capace di organizzare i lavoratori e di rappresentarne i valori e gli interessi particolari rispetto allo Stato, al datore di lavoro e anche agli stessi utenti.

Certo, nel campo dei servizi pubblici un particolare rilievo assume l'utenza. Su questo punto non mi soffermerò perchè farei soltanto della retorica, della demagogia, sostenendo che la parte maggiormente danneggiata dagli scioperi non controllati nei servizi pubblici è l'utenza.

Le ragioni di fondo risiedono anche nella crisi dei soggetti collettivi e quindi anche nella situazione del soggetto sindacale. Pertanto, occorre rafforzare la capacità rappresentativa del sindacato, riconosciuta peraltro dallo stesso articolo 39 della Costituzione, definendone i limiti, anche in considerazione dei nuovi soggetti che si stanno formando. È necessario che le stesse autorità dello Stato si assumano le proprie responsabilità, non demandando questi compiti ai sindacati.

Questi quattro punti essenziali sono stati pienamente rispettati dalla normativa che ci viene trasmessa dalla Camera dei deputati. Tale considerazione mi induce a chiedere in questa sede, anche tenuto conto della situazione dei lavori parlamentari, nonché della collaborazione di diversi Gruppi politici nell'altro ramo del Parlamento, di approvare il testo nella versione che è ora al nostro esame.

Per entrare nel merito delle singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati, devo richiamare innanzitutto l'articolo 1, che riguarda la definizione dei servizi pubblici essenziali e che nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento risponde ad una filosofia metodologica un po' diversa dalla nostra; tuttavia, non cambia sostanzialmente la definizione del concetto. Noi avevamo parlato di «beni costituzionalmente tutelati», mentre la Camera ha preferito fare riferimento ai «diritti della persona, costituzionalmente tutelati». Non è qui il caso di addentrarci in una discussione sulla preferenza dell'una o dell'altra forma, anche perchè ritengo che nella sostanza – come dicevo prima – il significato attribuito dai colleghi deputati all'espressione «diritti della persona, costituzionalmente tutelati» non si discosti da quello che avevamo voluto formulare noi. Nell'attuale testo, inoltre, sono esplicitamente richiamati i diversi ambiti in cui possono erogarsi le prestazioni riferite ai servizi pubblici essenziali, ma la sostanza non cambia.

L'articolo 2 reca una normativa cardine perchè rimanda ai codici di autoregolamentazione la definizione di una soglia minima per l'effettuazione di prestazioni indispensabili. Anche in questo caso sono state apportate al testo numerose modifiche, ma la *ratio* è rimasta

sostanzialmente identica, anche laddove prevede che i codici di autoregolamentazione sindacale «debbono comunque prevedere un termine di preavviso».

L'articolo 3 riguarda il particolare servizio di trasporto da e per le isole. Poi vi è la parte relativa alle sanzioni per chi non rispetti il codice di autoregolamentazione, che era già stata prevista dal nostro testo.

L'articolo 8 reca invece una rilevante modificazione, relativa ai soggetti che possono emanare il provvedimento di precettazione. Siccome già nel corso del precedente esame da parte di questo ramo del Parlamento mi ero espresso in senso favorevole alla scelta poi operata dai colleghi deputati, non posso che ribadire il mio accordo con la normativa introdotta dalla Camera.

Importante è anche il riconoscimento operato dall'articolo 10, sia pure in via indiretta e un po' azzardata, delle nuove realtà sindacali quali i Cobas, su cui non posso che esprimere il mio favore. Dal momento che esistono, è meglio tenerne conto e quindi anche questi soggetti vengono ad essere legittimati ad impugnare l'ordinanza di precettazione.

Vi è poi la parte relativa alla commissione di garanzia dell'approvazione della legge, che viene ordinata ed organizzata in maniera più articolata di quanto avessimo fatto noi. Su richiesta del Gruppo comunista della Camera, la scelta dei componenti viene effettuata su designazione dei Presidenti della Camera e del Senato (anzichè su proposta governativa) e questo conferisce maggiore autorevolezza ed autonomia a tale organo. Le norme successive si ispirano naturalmente a questa modificazione. Per il resto, non vi sono rilevanti cambiamenti, anche nel numero degli articoli, nonostante che si siano operati alcuni spostamenti di commi nell'ambito degli stessi.

Ci si potrebbe domandare se erano realmente necessari due anni per apportare modifiche che in realtà non si rivelano di grande portata; ma un simile interrogativo sarebbe ozioso e noi non possiamo che ritenerci soddisfatti perchè il testo approvato dalla Camera premia lo sforzo culturale effettuato, l'ampio dibattito svoltosi sul tema, l'intervento della dottrina ed anche il contributo dei sindacati, confermando i criteri ispiratori seguiti dal Senato, frutto di tanta intelligenza giuridica e di coraggio politico. Ritengo pertanto che si possa procedere all'approvazione del disegno di legge senza ulteriori modifiche.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Toth per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

PERRICONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva sarebbe a mio avviso opportuno dare la possibilità ed il tempo a ciascun senatore che lo desiderasse di presentare qualche emendamento. Benchè il testo attuale risulti migliorato rispetto a quello licenziato a suo tempo dal Senato, forse sarebbe opportuno introdurre qualche ulteriore miglioramento.

PRESIDENTE. Senatore Perricone, la presentazione di emendamenti prima della conclusione della discussione generale è certamente possibile, a norma del Regolamento.

POLLICE. Signor Presidente, intervengo in questa discussione generale su una vicenda che finisce male ma che è anche iniziata male; una questione di così vasta portata e importanza si chiude in Commissione, in sede legislativa, con poca partecipazione di colleghi e senza molta attenzione generale al di fuori di quest'Aula.

La proposta che ci viene sottoposta rappresenta il risultato e l'accelerazione di tutta una serie di prese di posizione e di tutta una serie di decisioni; tranquillamente posso dire che la vicenda di ieri fa il paio con questo tentativo molto palese di mettere mano alla Costituzione, in senso peggiorativo, ricacciando indietro processi e conquiste democratiche che sono costate molto sia ai lavoratori che al paese.

È chiaro che io considero la conclusione di questo dibattito e di questa vicenda un errore, un grande errore. La proposta di regolamentazione del diritto di sciopero rappresenta la conclusione, messa in atto da molti mesi, da molto tempo, di un progetto volto a limitare fortemente il conflitto sociale. Con oggi – se è questa la volontà della Commissione – si conclude questa vicenda che segna una pagina molto brutta della nostra storia.

Con il provvedimento al nostro esame si vuole ratificare ciò che non è possibile mediare nel paese e la dimostrazione sta nei fatti. Si vuole legittimare una rappresentanza istituzionale dei partiti e del sindacato quando questa non è più tale. È questa la volontà che sta dietro il provvedimento in discussione e quindi in approvazione.

Durante i lavori al Senato ho avuto modo parecchie volte di presentare emendamenti, di illustrare le mie posizioni che non sono posizioni marginali.

Nel dibattito, poi, si sono svilite le nostre posizioni e siamo stati accusati di portare avanti tesi di «vetero-sindacalismo»; in particolare, da ambienti della Democrazia cristiana che per lo meno dovrebbero tacere quando si parla di simili argomenti. Invece ci hanno accusato con argomentazioni inidonee, per esempio, estrapolando le parole che ha usato Vittorio Foa nel suo libro «Gerusalemme liberata» e in ben altro contesto.

Questa battaglia – posso affermarlo con la massima tranquillità – interessava certamente settori presenti e vivi nella nostra società, ma anche esigenze di alta cultura giuridica e costituzionale, tanto è vero che sono stati presenti nel dibattito e nella discussione generale i maggiori esponenti di questi campi.

Con l'approvazione di questo provvedimento si afferma il primato degli apparati politici e sindacali, e voi capite, voi che siete maestri di tali questioni, e sapete benissimo che cosa voglio dire nel momento in cui faccio tali affermazioni. L'elemento che più mi preoccupa è la riconferma dell'apparato sindacale come tale, quello costituito, quello esistente, quello che in questo momento è messo in discussione proprio perchè attualmente ha dismesso il suo ruolo di controllore della dinamica salariale, delle relazioni e dei conflitti; è diventato invece strumento continuo e costante di mediazione non tanto con la controparte (cosa che è giusta perchè, essendo uno strumento di azioni sociali, ciò è fondamentale e primario) ma con il potere politico e governativo; è diventato strumento della mediazione della compatibili-

tà. In secondo piano, insomma, ha posto il rapporto con la società, e quindi con la controparte, mentre in primo piano ha messo la compatibilità.

Qualcuno di voi, durante il dibattito che si è svolto alla Camera, ha portato avanti il discorso della presunzione che questo provvedimento reprima il rapporto del pubblico impiego. Avete avuto una immediata risposta su tale argomentazione poichè tutto ciò non è vero. Mortillaro è molto attento e sempre molto grintoso e non a caso è sempre a capo della più potente organizzazione sindacale padronale; egli usa proprio questo tipo di conclusione per invitare a stare attenti. Queste conclusioni, insomma, sono riconducibili alla cultura e ai meccanismi del privato; certamente Mortillaro non fa testo nè io uso le sue parole come elemento di giustificazione per fare tornare un altro discorso. Ma i vecchi maestri mi hanno insegnato che i padroni guardano molto lontano e prevedono con oculatezza ciò che succederà, soprattutto quando i loro rappresentanti sono persone illuminate e capaci, come è il caso specifico di Mortillaro.

Io vedo un brutto futuro nonostante che il nostro presidente Giugni abbia usato tutta la sua autorità per far digerire questa legge ai lavoratori e al sistema di rappresentanza dei lavoratori. Verificheremo il nostro futuro tra breve tempo, osservando il contesto generale.

La conclusione di questa vicenda, e quindi il testo che viene licenziato, ispira alcune considerazioni, al di fuori del sindacato di rito, perchè ormai lo considero tale, non può definirsi in modo diverso ed è di fatto accettato come tale dallo Stato.

La mia considerazione è la seguente.

Penso proprio – e vi prego di essere molto attenti a questo aspetto, visto che siete legislatori – che nella società stiano venendo fuori nuove forme di rappresentatività, nuove forme di riferimento, che certamente non sono state, non sono e non saranno così docili come i sindacati di Stato. Quindi anche i meccanismi che mettete in modo per sopire il conflitto sociale ed adeguarlo alle logiche del sistema politico alla lunga non torneranno a vostro favore.

Sono convinto che vi sarà una nuova forma di classismo capace di rapportarsi ai bisogni reali e nuovi. Certo, devono cambiare forme, modi e riferimenti. In ogni caso le nuove forme di rappresentatività non si possono liquidare solo con etichette di corporativismo, anche perchè quando tentate di emarginarle entrano prepotentemente in campo spaccando qualsiasi tipo di logica e di accordo fatto sottobanco e sulla testa dei lavoratori.

Spero che tutte le forze sindacali nel loro complesso sappiano apprendere questa lezione e sappiano adeguarsi alla nuova stagione di lotte che si aprirà senz'altro e che soprattutto sappiano aprirsi ed attenersi alle nuove esigenze, anche se con questa legge certamente, partendo da presupposti che indubbiamente per alcuni sono giusti (e ritengo anche io che lo siano, che si debba tenere conto della complessità della società e della situazione, perchè la società non è rappresentata esclusivamente da una categoria, da una classe o da un settore), siete giunti a conclusioni sbagliate e questa è una legge sbagliata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sia consentito un intervento abbastanza articolato ma breve, perchè ormai siamo in dirittura d'arrivo e quindi non siamo più nella condizione che fu propria della discussione che ebbe luogo qui due anni or sono, in cui approfondimmo tutti gli aspetti del disegno di legge e operammo quella definizione di orientamento che è stata poi rispettata anche dalla Camera dei deputati, nonostante la giacenza del disegno di legge per quasi due anni in tale sede.

L'obiettivo che mi propongo in questo intervento è quindi soltanto quello di rispondere ad alcune riserve che sono state avanzate sul testo, sullo spirito, sulla logica del provvedimento e di mettere in evidenza alcuni punti sui quali si può tuttora sollevare qualche dubbio, anche se non ritengo che tali perplessità debbano indurre a dare un giudizio negativo del testo che abbiamo di fronte per la probabile approvazione.

Il provvedimento che ci giunge dalla Camera dei deputati è stato in gran parte riscritto ed in taluni punti devo rilevare – ma è un rilievo che può assumere carattere generale, che non è specifico nei confronti della omologa Commissione – che la riscrittura non era neppure necessaria. Tuttavia è questa una prassi assai frequente e probabilmente in un tale peccato siamo incorsi anche noi più di una volta e devo dire che questa riscrittura ha sovente portato a risultati positivi di chiarificazione e di miglior ordine del testo. Quindi quanto è semplice riscrittura non merita particolare commento, lo accettiamo con la sottolineatura degli aspetti sovente positivi di questa opera di chiarimento fatta soprattutto dal collega relatore nell'altro ramo del Parlamento.

Mi limiterò, invece, ad indicare quei punti che ritengo poco opportuni e di cui la menzione ed un breve commento in questa sede – che darà luogo anche alla pubblicazione degli atti, quindi dei lavori preparatori di questa legge che indubbiamente farà lavorare molto gli interpreti – presenta l'utilità che hanno generalmente i lavori preparatori. Seguendo l'ordine degli articoli, mentre concordo quasi totalmente con gli ampliamenti e le modificazioni che sono stati apportati all'articolo 1 per quanto concerne l'elencazione, peraltro non tassativa, dei servizi pubblici essenziali, sull'articolo 2 vorrei muovere qualche rilievo. Al primo comma non capisco il senso del secondo periodo, che facendo riferimento ad eventuali codici di autoregolamentazione detta norme di contenuto necessario per atti che sono di autonomia sindacale. Peraltro, alla fine dell'articolo leggiamo che gli stessi codici di autoregolamentazione interni, quelli che, per essere chiari, non verranno negoziati con la controparte, dovranno contenere le sanzioni in caso di inosservanza, il che, praticamente, annulla il significato di questo precetto poichè esso si esaurisce al proprio interno, nel senso che se vi saranno infrazioni non si applicheranno le sanzioni che sono invece previste nel caso di inosservanza degli obblighi che derivano da quelle strutture e da quegli istituti di autoregolamentazione i quali, invece, vengono negoziati con la controparte ai sensi del comma 2 dell'articolo 2. Mi chiedo quindi se vi era ragione di recare qualche elemento di confusione nella lettura – mi auguro che sia solo questo – con la stesura di questo periodo.

Nel secondo comma vi sono due punti che sollevano qualche riserva. Il primo è che nella trattativa per gli accordi di definizione delle

norme di comportamento in caso di conflitto debbano essere sentite le organizzazioni degli utenti. Mi auguro che l'interpretazione sarà nel senso «sentite se necessario» perchè personalmente vedo queste organizzazioni degli utenti in gran parte ad uno stato per così dire volatile; non saprei ben definirle nella vita di relazione: alcune si conoscono, altre no, alcune hanno rilievo per i servizi che stiamo considerando, altre no. Quindi, se fosse dipeso da me, avrei scritto: «sentite in quanto possibile».

ANTONIAZZI. Per i trasporti ci sono i comitati dei pendolari, che sono dappertutto.

PRESIDENTE. Se per elaborare un testo per i trasporti occorresse sentire tutti i comitati dei pendolari ritengo che il compito sarebbe assai complesso, spero che abbiano una rappresentanza unitaria.

Trovo positiva, anche se forse eccessiva, la norma di cui all'ultimo periodo, dove si dice che nella pubblicazione delle tabelle degli orari dei servizi occorre allegare l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti nel caso di sciopero e i relativi orari. Il che porta ad un appesantimento dell'orario periodico delle Ferrovie dello Stato che dovrà essere divulgato anche con l'indicazione dei servizi che verranno attivati in caso di sciopero. Pongo subito un quesito: quelle imprese editoriali che pubblicano gli orari ferroviari saranno tenute a pubblicare anche questa parte dell'orario, o sarà un compito che incomberà soltanto sull'amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'Alitalia?

Il resto dell'articolo va molto bene, salvo un punto sul quale vi è stato conflitto con una parte politica, un conflitto dichiarato ed assai trasparente: la durata del preavviso. Noi avevamo stabilito un minimo di 5 giorni, elevabile in base agli accordi; tale limite è stato gradatamente portato ad 8 giorni e successivamente a 10 giorni, nella falsa convinzione che il preavviso sia tanto più efficace quanto più è lungo, mentre esso è tanto più efficace quanto più è vicino alla azione di cui viene dato preavviso. Salvo alcuni casi, alcuni settori, perchè non si può generalizzare: nella sanità probabilmente un preavviso di 15 giorni sarebbe più efficace di uno di 10 giorni; per uno sciopero dei trasporti urbani può essere sufficiente anche un preavviso di tre giorni, o di cinque. Il preavviso di 10 giorni temo darà origine a quel fenomeno ben conosciuto in Francia del preavviso che sostituisce lo sciopero perchè si crea disagio nell'utenza, si crea nell'utenza la convinzione che non vi sarà trasporto ferroviario quel determinato giorno, si verifica la modificazione dell'orario del viaggio, con una revoca poi all'ultimo momento. Quindi, praticamente, si raggiunge il risultato di creare disordine nel servizio senza sopportare il peso dello sciopero.

Ci troviamo però ancora a limiti di accettabilità e per fortuna la Camera dei deputati ha respinto in sede di votazione una proposta emendativa che allungava ulteriormente il preavviso.

Chi leggerà l'articolo 8, punto primo, riguardante la materia della precettazione, vedrà che in fondo si dà al titolare del potere di precettazione la facoltà di invitare le parti ad attenersi, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, opportunamente previsto, al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione di

garanzia. Ma la Commissione di garanzia, salvo che non sia richiesto di comune accordo dalle due parti, non entra nel merito del conflitto: essa entra nel merito dei dissensi che vi possono essere sulla determinazione delle regole da applicare in caso di conflitto. Pertanto, il più delle volte – e me lo auguro – essa non interverrà a caldo, ma a freddo: cioè non a conflitto già esploso, ma prima, in modo da poter valutare serenamente quali norme dovranno essere osservate. Tuttavia, si tratta di una modifica che probabilmente non avrà un grande rilievo nell'applicazione della legge.

Sul quarto comma dell'articolo 8 vorrei invece sottolineare un aspetto molto importante, che riguarda le modalità di comunicazione della precettazione. So che alla Camera era stato presentato un emendamento che stabiliva molto chiaramente l'equivalenza tra la comunicazione da effettuarsi mediante affissione o pubblicazione sugli organi di stampa o diffusione attraverso i mezzi radiotelevisivi e la comunicazione individuale: l'emendamento non è stato accolto.

Il testo ora al nostro esame parla di comunicazione ai singoli destinatari, che corrisponde alla notificazione a 50.000-60.000 persone, eventualmente in quanto i nomi siano indicati nell'ordinanza di precettazione. Non entro nel merito di questo tipo di precettazione: consideriamola legittima perchè probabilmente lo è. Ma si deve ritenere che, qualora i nominativi non siano indicati nell'ordinanza, sia sufficiente indicare il gruppo di lavoratori a cui viene riferita l'ordinanza stessa, perchè altrimenti si renderà difficilmente praticabile la precettazione – che io spero resti sempre eccezionale e straordinaria – attraverso la comunicazione individuale.

Il punto tuttavia che a mio avviso è più controverso – quello per cui, se non fossimo in terza lettura, insisterei sulla necessità di emendare – riguarda l'articolo 10. Innanzitutto, è stata introdotta la competenza del tribunale amministrativo regionale. A conti fatti, ritengo questa una scelta saggia, che corrisponde ad una proposta del Governo approvata nonostante l'opposizione di alcuni Gruppi. Infatti, poichè il ricorso contro l'ordinanza estende la sua efficacia nei confronti di tutti i soggetti, l'intervento del TAR è preferibile rispetto a quello del pretore in funzione di giudice del lavoro. Però, indicare tra i possibili promotori di tale ricorso «i soggetti che promuovono lo sciopero» significa fare riferimento ad un'entità abbastanza volatile. Sarebbe forse opportuno fare riferimento alle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative, di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 (lo Statuto dei lavoratori), perchè in tal caso vi sarebbe sempre la possibilità per il singolo lavoratore di ottenere un provvedimento di annullamento valido per tutti.

Senatore Pollice, in tal caso diamo un'indiretta legittimazione a determinati soggetti difficilmente riconducibili in un ambito sindacale tradizionale, come certi Cobas, che per certi aspetti dobbiamo pur riconoscere perchè fanno parte della realtà. Tuttavia tale realtà non corrisponde esattamente a quella del rito processuale, ispirata al formalismo dei rapporti giuridici. In questo caso invece diamo la disponibilità di esaltare la costituzione di organismi più o meno spontanei, ai quali far percorrere la via del ricorso al fine di garantire

una certa pubblicità alla loro esistenza. Non sono affatto tra coloro che ritengono di dover reprimere i fenomeni spontanei, ma neanche tra coloro che ritengono di doverli incentivare e promuovere; ed invece l'articolo 10, così come è stato formulato, rischia veramente di promuoverli.

Un ulteriore rilievo riguarda l'articolo 14, che prevede l'ipotesi del *referendum* in caso di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori nella trattativa per l'individuazione e la definizione delle norme di autoregolamentazione. Il *referendum* a mio avviso non è lo strumento ideale, soprattutto in questo caso peculiare: ad esempio, diverso sarebbe il caso di un *referendum* per la stipula del contratto o per la definizione e l'approvazione delle piattaforme. In questo caso, invece, l'interesse fondamentale è nel collegamento e nella composizione tra l'interesse dei lavoratori ad esercitare con la massima libertà il diritto di sciopero e l'interesse degli utenti all'imposizione di limiti a tale esercizio. Va bene che il *referendum* non comporta la decisione finale, però una volta che esso sia stato effettuato acquista un significato politico che non è facile disconoscere, anche qualora il risultato dovesse trascurare ed emarginare l'interesse degli utenti.

Abbiamo sempre ritenuto che questo rapporto di definizione delle norme di autoregolamentazione dovesse avere come protagonista il sindacato; questo non per creare un sindacalismo di diritto, non per proporre forme di monopolio sindacale ma perchè il sindacato, specie quello affiliato a organizzazioni di tipo generale, per non dire confederale, è quello che in qualche modo tiene presenti gli interessi degli utenti. Ciò non per altruismo o per filantropia ma perchè la maggioranza dei lavoratori che aderiscono a questi sindacati sono anche utenti dei pubblici servizi, e quindi interiorizzano nelle proprie linee e nelle proprie scelte anche questi interessi, operando una mediazione. Se così non fosse non sarebbero mai usciti dall'area confederale i codici di autoregolamentazione.

Con questa norma si esalta una funzione spontaneista e movimentista. Lasciamo stare la valutazione politica che diamo di essa, ed io non la do così positiva come la dà il collega Pollice, ma ritengo che possiamo mettere da parte tale argomento poichè è fuori luogo. Non in questa sede si esercitano tali funzioni; non in questa sede si dà luogo ad aperture in tale direzione, a scelte politiche su questa linea.

Non ho altro da aggiungere. Sarebbe stato meglio che tra le varie modifiche fosse stata apportata anche quella che prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Questo perchè siamo alla vigilia di un avvenimento importante, anche se frivolo nella sua struttura; tuttavia ha comportato una tale mobilitazione di energie nazionali che non possiamo non considerarlo. C'è una certa attesa e un certo desiderio di pace sociale in questo periodo e l'entrata in vigore immediata della legge avrebbe sicuramente rappresentato un fatto positivo. Ma credo che il periodo di *vacatio* non sarà certo di impedimento all'avvio di una migliore e più chiara definizione di alcune vertenze ancora in atto.

In questa struttura non c'è alcuna tendenza verso il riconoscimento di una specie di sindacato giuridico, o sindacato di diritto, formula un po' screditata che è stata abilmente e maliziosamente evocata dal

senatore Pollice. Esiste tutt'al più una linea preferenziale nei confronti di alcune organizzazioni rappresentative, che poi è quella che è stata espressa dallo Statuto dei lavoratori che pare non piaccia proprio all'onorevole La Malfa, visto che ha ritenuto di denigrarne il cosiddetto padre con il richiamo puro e semplice alla sua creatura (che non è poi la sua).

Al di là e oltre questo disegno di legge è vero che c'è il problema della definizione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. In alcune situazioni conflittuali in corso c'è il problema della individuazione della rappresentatività che si adagia sulla stessa definizione delle norme di comportamento in caso di conflitto; vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto. Con l'approvazione di un atto formale o di un ordine del giorno, o di una mozione, si potrebbe invitare chi di competenza a riprendere la discussione che già avevamo iniziato l'anno scorso in sede di Commissioni congiunte sui disegni di legge relativi alla modifica dell'articolo 39. Non è detto che le due cose debbano necessariamente essere collegate, ma sarebbe opportuno ricorrere alla definizione dei criteri di individuazione della rappresentatività dei sindacati.

A conclusione di questo intervento (che è stato critico perchè ho voluto soprattutto sottolineare gli aspetti critici) vorrei notare come nella somma algebrica i più sono notevolmente superiori come quantità ai meno. Pertanto, sono d'accordo per l'approvazione senza alcuna modifica. Vorrei soltanto annunciare che ho elaborato una serie di emendamenti che rispecchiano quanto ho finora indicato nel corso del mio intervento. Ma sono ben disposto a fare un atto di deposito e di ritiro degli stessi se l'orientamento delle due Commissioni congiunte è nel senso dell'approvazione senza emendamenti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Vorrei avvertire i colleghi che il relatore Toth si è momentaneamente allontanato per impegni parlamentari sopravvenuti. Vorrei ringraziare il relatore, anche se assente, per il prezioso lavoro svolto nella prima stesura del testo e in questa seconda fase.

Ringrazio inoltre i colleghi che sono intervenuti e quanti hanno espresso opinioni favorevoli; ringrazio quanti hanno compiuto una analisi politica del disegno di legge.

Sono particolarmente grato al relatore che per quanto impossibilitato alla replica è stato presente con una puntuale, limpida e chiara indicazione dei contenuti, e soprattutto delle modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al testo.

Vorrei in questa occasione – anche perchè sono stato abbastanza severo nell'apprezzare alcune modifiche compiute dall'altro ramo del Parlamento – esprimere invece il mio ringraziamento e la mia gratitudine nei confronti dei colleghi della Camera dei deputati che, anche se hanno impiegato troppo tempo, ci hanno riconsegnato un testo che possiamo tranquillamente ed anche con una certa soddisfazione, se non con un sentimento di orgoglio, approvare, ritenendo che in questo modo, dopo più di quaranta anni, è stata attuata una parte della Costituzione.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo ritiene doveroso ringraziare il relatore Toth e lei; ma in particolare vorrei ringraziare le Commissioni competenti del Senato per il lavoro svolto nella stesura e nell'approvazione dell'originario testo del disegno di legge inerente alla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Questo lavoro ha consentito di raggiungere, nelle sue linee principali, il consenso di una larga maggioranza dei Gruppi parlamentari.

Il testo oggi all'esame di questo ramo del Parlamento, che il Governo si augura possa essere definitivamente approvato, ritorna dopo una lunga gestazione alla Camera dei deputati che si è protratta per circa due anni. Un lasso di tempo indubbiamente lungo ed inconsueto, ma ciò è dovuto alla complessità della materia e, in particolare, all'esigenza di trovare normative inerenti alla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali che non travalicassero lo spirito della Costituzione e che nel contempo potessero assicurare una certa efficacia.

L'esperienza di oltre quaranta anni di esercizio del diritto di sciopero, come diceva bene il relatore Toth, ha evidenziato la necessità di introdurre per legge regolamentazioni che fissino dei limiti quando sono coinvolti interessi pubblici preminenti. Tutto ciò in linea con sentenze della Corte costituzionale intervenute negli ultimi decenni.

Il testo oggi all'esame di questo ramo del Parlamento torna con alcune modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sulle quali è stato dato l'assenso del Governo, che sono il frutto della mediazione tra posizioni contrapposte e della realistica presa d'atto degli sviluppi nei rapporti interni al mondo del lavoro e nella giurisprudenza costituzionale.

Sono state modificazioni queste che hanno permesso un riavvicinamento delle posizioni di alcuni di quei Gruppi che avevano manifestato dissenso rispetto alla sostanza del testo, in particolare sulla cosiddetta clausola di chiusura relativa alla pronuncia adottata dalla Commissione di garanzia prevista all'articolo 13. Il Governo ritiene che il testo di legge oggi all'approvazione definitiva di questo ramo del Parlamento sia sufficientemente equilibrato per quanto riguarda il mantenimento delle garanzie di diritto allo sciopero e nel contempo della salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Durante la discussione alla Camera dei deputati, come pure oggi in questa sede, i Gruppi che contrastano l'approvazione di questo disegno di legge hanno espresso due giudizi contrapposti ed entrambi radicali. Da un lato vi è chi sostiene che il disegno di legge oggi al nostro esame sarebbe assolutamente inutile o comunque inefficace per regolamentare il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e che pertanto sarebbe necessario introdurre norme più stringenti ed assai più limitative di tale diritto.

Altri esprimono analogo giudizio radicale con motivazioni opposte e sostengono che il testo licenziato dalla Camera violerebbe il disposto dell'articolo 40 della Costituzione che sancisce il diritto di sciopero.

Il Governo, proprio per i due giudizi radicalmente opposti che sono stati espressi, ritiene che il provvedimento al nostro esame sia una corretta risposta che contempera differenti esigenze. Del resto la stessa

Costituzione afferma che il diritto di sciopero è esercitato nell'ambito delle «leggi che lo regolano», pur rimanendo inalterato il significato che il diritto di sciopero è un diritto soggettivo che non ha limiti per quanto riguarda la sua affermazione.

Chiaramente, l'approvazione di questo testo di legge non costituirà certo la panacea per la risoluzione di tutti i problemi legati al disservizio dei pubblici servizi, le cui carenze sono spesso la causa più rilevante dei disagi dei cittadini. L'applicazione della legge dirà se questo disegno di legge è idoneo a risolvere un problema per il quale, da molto tempo, tutti sollecitano una definitiva soluzione.

Il Governo, nell'esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento oggi all'approvazione del Senato ritiene necessario far rilevare che, nel sistema vigente, le ordinanze di precettazione sono emanate sulla base di disposizioni di carattere generale (articolo 20 del testo unico della legge n. 383 del 1934) le quali attribuiscono al Prefetto il potere di adottare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in varie materie di pubblico interesse. Il Governo ritiene che, a prescindere da quanto indica il disegno di legge in esame, in relazione ai casi che investe, l'istituto della precettazione rimanga in vigore per ogni altra evenienza prevista dalla vigente normativa, non essendo le relative disposizioni abrogate dalla presente legge, nè espressamente nè implicitamente, avendo presupposti diversi e di carattere generale.

Non deve infatti essere dimenticato che, al di là della difesa dei diritti garantiti della persona indicati in questo disegno di legge, vi è una fattispecie molto più ampia di situazioni di improvviso pericolo per generali interessi della comunità. Conseguentemente il Governo si riserva, ricorrendone i presupposti, di fare ricorso alla precettazione sulla base delle disposizioni vigenti in relazione ad ogni altra evenienza prevista dalla legge.

Per quanto riguarda l'approvazione del presente disegno di legge il Governo – come già espresso all'inizio di questo intervento – si augura che il Senato possa approvarlo definitivamente così come pervenuto dalla Camera dei deputati. Rivolgo un invito al presidente Giugni, il quale ha predisposto alcuni emendamenti finalizzata perfezionamenti tecnici di tale disegno di legge...

PRESIDENTE. Non proprio tecnici.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. ... emendamenti che, essendo trascorsi quasi tre anni dall'inizio della discussione del provvedimento, non ritengo sia opportuno introdurre, dato che ciò comporterebbe un allungamento dei tempi per l'approvazione definitiva.

Anche il Gruppo repubblicano ha presentato alcuni emendamenti il cui testo è identico a quelli presentati alla Camera dei deputati. Su di essi il Governo, in quella sede, ha già espresso un giudizio negativo e quindi, per un più celere proseguimento dei lavori, vorrei invitare il Gruppo repubblicano a ritirarli.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Bissi. Aderendo di buon grado all'invito che egli ha rivolto, ritiro gli emendamenti che avevo

presentato e chiedo al senatore Perricone se ritiene anche lui di fare altrettanto.

PERRICONE. Posso aderire solo in parte alla richiesta del rappresentante del Governo, ritirando gli emendamenti all'articolo 1 e all'articolo 8. Per gli altri emendamenti insisto affinché si svolga la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

Poichè il senatore Perricone ha ritirato l'emendamento da lui presentato insieme con il senatore Covi (tendente ad aggiungere un ulteriore comma dopo il comma 2), metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla

pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonchè al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonchè i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Covi e Perricone. Ne do lettura:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, il diritto di sciopero è esercitato legittimamente nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

2. Lo sciopero può essere proclamato da sindacati o da coalizioni di lavoratori che abbiano adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero o contenenti i requisiti minimi di cui all'articolo 2-bis e deve svolgersi nel rispetto di tali regole.

3. In ogni caso il diritto di sciopero è esercitato con preavviso e con indicazione della sua durata, nonché con l'adozione di misure dirette a consentire le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio individuate mediante accordo fra le parti. Tali accordi sono sottoposti a parere preventivo vincolante della Commissione di cui all'articolo 12. Nel caso di mancato accordo, la controversia è decisa, su ricorso della parte più diligente, dalla Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, la quale, sentite le parti, decide entro cinque giorni indicando le misure necessarie a garantire i livelli minimi indispensabili di funzionamento dei servizi.

4. Il preavviso di cui al comma 3 è di quindici giorni. Allo scopo di tentare la composizione del conflitto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il commissario di Governo presso la regione o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale a seconda dell'incidenza territoriale del servizio coinvolto dall'azione di sciopero preannunciata possono, entro cinque giorni dalla ricezione del preavviso, sospendere lo sciopero per un periodo fino a un massimo di trenta giorni.

5. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi pubblici di cui al presente articolo sono tenute a dare comunicazione agli utenti, almeno otto giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché dei modi e dei tempi di riattivazione di essi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Allo scopo di tentare la composizione del conflitto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il commissario di Governo presso la regione o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, a seconda dell'incidenza territoriale del servizio coinvolto dall'azione di sciopero preannunciata, possono, entro cinque giorni dalla ricezione del preavviso, disporre la sospensione dello sciopero per un periodo fino a un massimo di trenta giorni.

PERRICONE. Gli emendamenti si illustrano da sè.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è contrario.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere un comma dopo il comma 5.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera.

È approvato.

Il senatore Perricone, insieme al senatore Covi, ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 2. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Nei servizi di cui all'articolo 1 possono essere ammesse alla definizione di accordi sindacali e proclamare scioperi solo le organizzazioni sindacali o le coalizioni di lavoratori che abbiano adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero contenenti i seguenti requisiti minimi:

a) esclusione del ricorso allo sciopero in determinati periodi dell'anno o particolari circostanze individuati in relazione alla specificità di ciascun settore;

b) rinuncia a forme di sciopero articolato per unità produttive;

c) rinuncia a forme di sciopero legate ai turni di lavoro;

d) impegno a ricercare la composizione preventiva delle vertenze e relative modalità;

e) misure atte ad evitare che dall'astensione dal lavoro possa derivare una situazione di pericolo o di danno alle persone, alle cose o all'ambiente;

f) precise garanzie del rispetto delle prestazioni minime stabilite negli accordi di cui all'articolo 2, ovvero dalla Commissione in base alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);

g) forme di verifica della volontà dei lavoratori attraverso consultazioni di tipo referendario.

2. Nel settore dei trasporti pubblici sono comunque vietate azioni di sciopero concomitanti che interessino più di un settore. La concomitanza è accertata dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché alle aziende coinvolte, disponendo la sospensione dello sciopero proclamato successivamente ad un altro allo scopo di evitare la concomitanza.

PERRICONE. Anche questo emendamento si illustra da sè.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, presentato dai senatori Covi e Perricone.

Non è approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

**Presidenza
del Presidente della 1^a Commissione ELIA**

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal

datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.

4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati, degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o, rispettivamente, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su denuncia dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una somma di denaro, rapportata alla gravità del comportamento, non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Covi e Perricone il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Lo sciopero attuato in violazione delle norme della presente legge è illegittimo. In tal caso non si applica l'articolo 15, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300.

1-bis. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti alle sanzioni seguenti:

a) per la prima infrazione, una trattenuta d'importo pari a una giornata di retribuzione;

b) per la seconda infrazione, una trattenuta di importo pari a tre giornate di retribuzione;

c) per la terza infrazione, una trattenuta di importo pari a una mensilità di retribuzione;

d) per la quarta infrazione, la risoluzione del rapporto con le modalità di licenziamento per giusta causa.

1-ter. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

PERRICONE. Anche questo emendamento si dà per illustrato.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere contrario.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Covi e Perricone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.

I senatori Perricone e Covi hanno presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 7.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è contrario.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente alle modalità dell'astensione collettiva dal lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile, invitando le parti, in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a).

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonchè i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all'amministrazione od impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 deve altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonchè mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante

adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.

5. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.

Il senatore Perricone ha annunciato il ritiro del proprio emendamento sostitutivo del comma 5, presentato insieme al senatore Covi.

Metto quindi ai voti l'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento,

che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.

2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 11 non è stato modificato dalla Camera dei deputati:

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo, e 2 dell'articolo 2, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2 per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, formula alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando

eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

d) formula la proposta di cui all'articolo 14 e può indire le consultazioni previste dal medesimo articolo;

e) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;

f) trasmette ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Covi e Perricone il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) esprime parere vincolante sulla congruità dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2 rispetto al mantenimento di una prestazione adeguata dei servizi pubblici essenziali; esprime inoltre parere vincolante in ordine agli accordi fra le parti volti ad individuare le misure dirette a consentire le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio. Nel caso di mancato accordo fra le parti, la Commissione decide indicando essa le misure necessarie a garantire i livelli minimi di funzionamento del servizio.

PERRICONE. L'emendamento si illustra da sè.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Covi e Perricone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 14 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, può indire, sempre che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovrintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente:

«Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 17, corrispondente all'articolo 16 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 17 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perchè ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato.

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorso quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti».

2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della

Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

**Presidenza
del Presidente della 11^a Commissione GIUGNI**

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 18 del testo del Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura ora dell'articolo 19 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 20, corrispondente all'articolo 19 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

SARTORI. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il relatore Toth, non per ragioni formali ma per il lavoro estremamente efficace che egli ha saputo portare avanti sul provvedimento che stiamo esaminando.

Si tratta di un provvedimento di grande rilievo politico e molto atteso che, giunto alla sua terza lettura, si presenta in un testo sostanzialmente equilibrato. Dopo oltre quaranta anni di vita democratica, esso dà attuazione all'articolo 40 della Costituzione: il riconoscimento e la disciplina del diritto di sciopero dimostrano comunque una crescita ed una maturazione della democrazia nel nostro paese.

Mi auguro che non si attribuisca a questa disciplina – come erroneamente fa il senatore Pollice – un significato contrario all'eserci-

zio del diritto di sciopero: così non è nella maniera più assoluta. Anzi, tale disciplina si è resa necessaria per la mutata realtà economica e sociale del nostro paese. Essa, sia pure con un certo ritardo dovuto all'interruzione della legislatura del 1988, si pone in linea con lo spirito della Costituzione.

Ritengo sia un dato estremamente significativo il fatto che l'iniziativa del disegno di legge sia partita dallo stesso Parlamento e non dal Governo, che comunque ha sempre manifestato il suo assenso per una rapida approvazione del provvedimento. Inoltre a me pare positiva la linea che si è intesa perseguire con le modifiche introdotte nel corso del dibattito per perfezionare, in termini di temperamento, la definizione – affidata alla sede contrattuale – dei livelli minimi di prestazione di servizi sociali riconosciuti essenziali in caso di conflitto di lavoro.

Maggiore efficacia è stata anche conferita al sistema sanzionatorio, favorendo la responsabilità diretta delle parti sociali e comunque tenendo presente l'interesse primario dei cittadini e quindi degli utenti. A me pare che anche le rappresentanze sindacali – da noi ascoltate nel corso del dibattito – abbiamo dimostrato una grande sensibilità verso la disciplina legislativa e questo mi induce ancora di più a parlare di una grande occasione perduta in relazione al voto contrario di alcuni colleghi. Tuttavia, credo sia comunemente avvertita la necessità di dare a questa materia così delicata una regolamentazione che non si contrapponga al movimento sindacale e che vada incontro alle esigenze dell'utenza, più volte sottolineate, cercando un ragionevole compromesso nel tentativo di affrontare un problema ormai irrisolto da oltre 40 anni.

Certo è forse perfettibile, ma è pur sempre un provvedimento necessario perché tiene conto dello stato reale delle relazioni sindacali del nostro paese.

Sarà comunque l'esperienza pratica e concreta ad indicare i correttivi che si renderanno necessari e indispensabili e il banco di prova di questo provvedimento sarà proprio la sua applicazione reale. Da questa emergerà con molta chiarezza la sua idoneità o meno a rispondere ai problemi che intendiamo porre al centro delle nostre decisioni odierne.

Il testo che abbiamo davanti costituisce, pur con alcuni limiti, come ricordava il presidente Giugni, un segnale importante che diamo al paese in un momento di esasperata conflittualità, derivante dai molti conflitti che qua e là si verificano, a danno soprattutto dell'utenza ed anche a danno della immagine del movimento sindacale democratico dell'Italia. Rappresenta un segnale importantissimo.

Come il rappresentante del Governo, anche io respingo le insinuazioni di chi parla di legge liberticida e di chi accusa di segnare la rinuncia dello Stato a garantire i diritti della persona costituzionalmente protetti. Così non è, per quanto abbiamo potuto accertare nel corso del dibattito svolto in questa sede. La normativa è sempre perfettibile ed è lungi dal comprimere il diritto di sciopero; recupera invece il vero spirito della disposizione costituzionale, testimoniando l'impegno a costruire, anche con il consenso del movimento sindacale, un assetto costituzionale corretto e adeguato alle esigenze dei cittadini. Questa

concertazione, tutto sommato, contribuisce a costruire insieme risposte positive ai problemi dei cittadini e della gente.

Esprimo pertanto a nome del Gruppo della Democrazia cristiana il voto favorevole al provvedimento.

PERRICONE. Signor Presidente, colleghi, benchè l'attuale testo risulti migliore rispetto a quello già licenziato dal Senato, tali miglioramenti risultano inadeguati alle reali e concrete esigenze attuali. Infatti, l'uso dello sciopero viene attuato nei servizi pubblici in modo esasperato e destabilizzante; la proliferazione di fenomeni di gruppi spontanei, incontrollati e ingovernabili avrebbe richiesto ben altro intervento a tutela dei diritti legittimi degli utenti e dei cittadini.

Abbiamo avuto due anni di tempo ma il provvedimento è rimasto fermo alla Camera; se l'avessimo ricevuto prima, può darsi che avremmo potuto apportare qualche altro miglioramento. Il testo appare inadeguato nella determinazione delle prestazioni minime indispensabili alla tutela delle parti e senza alcuna considerazione degli interessi generali che devono essere tutelati, degli utenti e dei cittadini; inadeguato appare inoltre nella previsione dei codici di autoregolamentazione e nel sistema sanzionatorio che risulta inefficace.

Per questi motivi il Gruppo repubblicano non può approvare questo disegno di legge nei confronti del quale voterà contro. Naturalmente il Gruppo repubblicano non è contro la regolamentazione del diritto di sciopero; avrebbe invece gradito che il provvedimento fosse stato licenziato nel miglior modo possibile. Anche dall'intervento del Presidente risulta che qualche miglioramento si sarebbe dovuto apportare e in quel caso il Gruppo repubblicano avrebbe votato favorevolmente.

In conclusione, questo provvedimento non appare adeguato alle problematiche attuali.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, vorrei ribadire quanto già avevamo sostenuto in questo ramo del Parlamento durante la prima lettura del provvedimento oggi al nostro esame. La mia parte politica esprime cioè voto favorevole al testo e nell'esprimere questo voto, vorrei anche dire che il Gruppo comunista respinge sia l'opinione di chi sostiene (mi riferisco al collega Perricone, ma anche ad altri che lo hanno sostenuto nell'altro ramo del Parlamento) che il testo al nostro esame sarebbe inconsistente rispetto ai problemi dello sciopero nei pubblici servizi, sia quella di chi ritiene – come il senatore Pollice ed altri – che questa legge rappresenti un attentato al diritto di sciopero. Alcuni, inoltre, la presentano come una sorta di legge liberticida tendente a imbrigliare il movimento dei lavoratori e – lasciatemi usare un termine desueto – la lotta di classe nel nostro paese.

Noi riteniamo invece che il testo che ci accingiamo ad approvare rappresenti il contemporaneo tra diversi valori costituzionali, e il nodo politico è proprio questo: la salvaguardia del diritto di sciopero nei pubblici servizi e, nel contempo, la salvaguardia dei diritti dell'utenza.

Il testo al nostro esame realizza, sotto questo profilo, un delicato equilibrio al cui raggiungimento ha dato un contributo determinante anche la nostra parte politica in sede di prima approvazione in questo

ramo del Parlamento e successivamente nel dibattito e nella discussione alla Camera dei deputati.

Vorrei anche ricordare – non è affatto secondario – che un contributo importante, per alcuni aspetti, determinante, è venuto dalle confederazioni sindacali, le quali al loro interno hanno raggiunto un accordo e un delicatissimo equilibrio su una materia così particolare. Mi riferisco a quelle stesse confederazioni – mi dispiace che il collega Pollice non sia presente – che si erano già dotate di codici di autoregolamentazione in modo autonomo, con la finalità di non penalizzare l'utenza, ma di affermare il valore sociale della solidarietà, e non solamente gli interessi di carattere corporativo. Questo atteggiamento confederale – voglio ribadirlo – non è maturato solo di fronte alle ultime vicende sindacali o ad alcuni scioperi selvaggi che si sono verificati all'interno di taluni comparti dei servizi pubblici. Viene, al contrario, da molto lontano ed è da tempo in vigore nel settore privato, come scelta autonoma del movimento sindacale. Perchè non ricordare, ad esempio, che in tutte le fabbriche a ciclo continuo, quando ci sono scioperi prolungati, le organizzazioni sindacali garantiscono la salvaguardia degli impianti? Perchè non ricordare, ad esempio, che nel settore della siderurgia non si spengono gli altiforni? La stessa cosa avviene nel settore dei laterizi e queste scelte il movimento sindacale le ha compiute appena dopo la fine della seconda guerra mondiale, in una fase in cui lo scontro di classe in Italia era veramente duro, e giungeva anche a forme di esasperazione, stante la situazione in cui si trovavano i lavoratori. Era una libera scelta che il movimento sindacale aveva compiuto, come libera scelta è stata quella di introdurre l'autoregolamentazione in determinati servizi.

Vorrei anche aggiungere, come ha ricordato il relatore, che questa legge non avrà comunque effetti risolutivi sulla storica inefficienza di importanti servizi pubblici. A tal riguardo si pone un problema politico più generale: la sanità, i trasporti, la pubblica amministrazione abbisognano di interventi decisivi dal momento che il loro funzionamento è carente anche quando non vi sono scioperi, selvaggi o meno. Quest'inefficienza quindi, chiama in causa il Governo e quanti hanno responsabilità nei diversi settori del funzionamento dei servizi e della pubblica amministrazione in generale.

Concludendo, desidero ricordare che il provvedimento che stiamo per approvare ha bisogno, per decollare, del contributo e dell'impegno concreto delle parti sociali, nonchè di una rapida attivazione della Commissione di garanzia, come previsto dagli articoli specifici della legge, la quale, devo aggiungere, non risolve, perchè non lo può fare, i problemi di rappresentanza del sindacalismo confederale, che dovrà conquistare una tale rappresentanza sul campo, un campo difficile, stante le spinte particolaristiche oggi in atto nei vari settori all'interno del nostro paese. Noi siamo convinti che i valori della solidarietà, in una fase in cui questi vengono meno per tutte le ragioni che qui sono state ricordate e delle quali si sta discutendo, sia giusto sostenerli, sia giusto esaltarli, cercando di conquistare la coscienza dei lavoratori a questa inderogabile esigenza per evitare appunto un imbarbarimento delle lotte sociali, che finisce con lo scaricare solo sugli utenti e sulla parte più debole gli effetti di determinate vertenze.

Se la legge si muoverà – come io ritengo – in questa direzione avremo compiuto non un passo indietro, come sostiene il senatore Pollice, ma un passo in avanti perchè esalteremo alcuni ruoli importanti che sono propri di quel sindacalismo che della solidarietà ha fatto uno dei punti fondamentali della propria battaglia, non solo nel corso delle lotte. Io provengo da una provincia bracciantile e quando il sindacalismo confederale riuniva i braccianti distribuiva quelle poche giornate di lavoro che erano a disposizione tenendo conto delle condizioni di famiglia dei singoli. Un sindacalismo, quindi, che colpisce tutto, soprattutto i più deboli, non fa parte della scuola in cui sono cresciuto; sono per un sindacalismo solidaristico che della solidarietà fa un atto concreto: i più forti aiutano i deboli e non i più forti sopprimono i deboli.

Se questa legge si muoverà, come credo, in questa direzione, avremo ottenuto un risultato politico importante di cui i lavoratori ed i cittadini italiani dovranno essere riconoscenti al Parlamento ed alle organizzazioni sindacali che hanno sostenuto e difeso questa legge.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è già stato da noi lungamente discusso ed abbiamo anche precisato quale sia la nostra posizione. Dopo l'approvazione alla Camera dei deputati il provvedimento non è migliorato, ma è restato inalterato. Sono state mosse in questa sede critiche da parte del Presidente della Commissione lavoro e personalmente avrei preferito che gli emendamenti in cui tali critiche erano trasposte fossero stati illustrati ed eventualmente votati; sono stati invece ritirati, cosa a mio parere non positiva.

Il diritto di sciopero va regolamentato, perchè bisogna tenere nella giusta e dovuta considerazione i diritti degli utenti e dei cittadini e d'altronde i diritti dei lavoratori debbono coincidere con quelli dei cittadini o quanto meno non debbono essere contrari a questi. Lo articolo 40 della Costituzione tenta di regolamentare l'esercizio di sciopero soltanto nei servizi pubblici e non anche in quelli privati. Tuttavia ci sono servizi privati che rivestono la stessa importanza di numerosi servizi pubblici, quindi bene avremmo fatto a regolamentare anche tale materia.

È certo che applicare o dare realizzazione soltanto in parte al dettato dell'articolo 40 della Costituzione non è sufficiente nè soddisfa il nostro Gruppo. Avremmo dovuto tenere presente – ed attuare, perchè no – l'articolo 39 della Costituzione, articolo che la Commissione lavoro, o quanto meno il suo Presidente, non vede di buon occhio, tanto che in sede di discussione generale, non soltanto in questa occasione, ma anche quando fu presentato il presente disegno di legge, espresse il suo parere e cioè che tale articolo dovesse essere modificato o abrogato. Il secondo comma dell'articolo 39 concerne la registrazione dei sindacati. Riteniamo che i sindacati debbano essere registrati: perchè debbono essere degli enti privati e, al contempo, avere funzioni e capacità pubbliche? Non possono i soggetti privati avere tali funzioni, quindi dovrebbero essere registrati. In tal modo non perderebbero la propria libertà, ma continuerebbero ad averla.

A nostro parere, poi, applicato l'articolo 40 della Costituzione, avremmo dovuto applicare anche l'articolo 46 per quanto concerne la

direzione, la gestione delle aziende e la partecipazione agli utili di queste. Tuttavia anche tale articolo, in questo momento, non gode buona vita. Noi faremo tutto il possibile affinché questi articoli della Costituzione vengano applicati, altrimenti avremo attuato soltanto parzialmente le disposizioni della Costituzione concernenti il lavoratore.

Non mi meraviglio del fatto che solo adesso si sia sentito il bisogno di regolamentare il diritto di sciopero. Quaranta, trentacinque, vent'anni fa c'era l'anarchia sindacale, gli scioperi erano selvaggi, ad oltranza, improvvisi, non c'era alcuna regolamentazione, ma a quel tempo non si riteneva opportuno tutelare gli interessi degli utenti e dei cittadini. Poi, tutto a un tratto, i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL (che chiameremo «triplice sindacale», d'altronde anche la CISNAL è una confederazione) hanno avuto una sorta di ripensamento; ma a mio parere non si tratta di un ripensamento, perchè hanno cercato aiuto, nel momento in cui gli ideologismi erano venuti a cadere, nella partitocrazia, cambiando il loro atteggiamento. Nel momento in cui la «triplice» ha cambiato il proprio atteggiamento solidaristico nei confronti dei lavoratori sono sorti spontanei altri sindacati, quali ad esempio i Cobas o altri che già esistevano ed avevano legittimità, come la CISNAL, la quale ha sempre continuato la sua azione nella difesa dei lavoratori. Allora, di fronte a queste autonomie sindacali, la «triplice» ha ritenuto opportuno farsi proteggere dalla partitocrazia, anche perchè per i pubblici servizi essenziali il datore di lavoro è lo Stato (che, guarda caso, è governato dalla partitocrazia e dalla sindacatocrazia) così partiti e sindacati si sono puntellati a vicenda nei loro reciproci interessi. Si dice che oggi c'è un'anarchia sindacale e quindi è necessario regolamentare il diritto di sciopero. Ma bisogna anche dire che l'anarchia sindacale nasce anche dall'inefficienza delle istituzioni, che in molti momenti vengono meno. Il ministro Bernini, invece di precettare i lavoratori, bene avrebbe fatto ad aprire le trattative sindacali per tempo ed eventualmente anche a risolvere le questioni, prima dello scoppio della conflittualità.

Il disegno di legge in esame non ci soddisfa perchè non prevede anche un'attuazione degli articoli 39 e 46 della Costituzione. Pertanto, pur ritenendo opportuna e necessaria una regolamentazione del diritto di sciopero, annunciamo il nostro voto di astensione sul disegno di legge in esame.

FOA. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con le argomentazioni del senatore Antoniazzi, che mi hanno colpito anche per il richiamo alla solidarietà, la quale non si fonda sull'uniformità ma sulla concorde scelta di valori.

In questo caso ci troviamo di fronte alla necessità di temperare diritti diversi e ciò costituisce un problema diverso rispetto al passato: non si tratta più di un problema di ordine pubblico ma, appunto, di un temperamento di diritti diversi. In questo senso il Gruppo della Sinistra indipendente si sente impegnato a votare a favore del disegno di legge. Vedremo poi i risultati che esso produrrà: in tutte queste cose è necessaria una successiva verifica. Il presidente Giugni ha sollevato alcune riserve su questi argomenti, ma ha acconsentito a ritirare le sue

proposte emendative per concludere rapidamente questa vicenda legislativa. Verificheremo tutti insieme la reale portata innovativa della legge ed eventualmente la necessità di alcune modificazioni. Comunque desidero ringraziare il presidente Giugni per il lavoro svolto, nonché il relatore e tutti i colleghi intervenuti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anche a nome del Gruppo socialista annuncio il voto favorevole al disegno di legge in discussione. Vorrei soltanto fare una riflessione circa il ritiro degli emendamenti da me precedentemente presentati, poichè è stata fatta qualche osservazione.

Onorevoli colleghi, ritengo che dote fondamentale del parlamentare, come qualità morale, debba essere l'umiltà. Nel contesto in cui ci si muove, guai se fossimo tutti individualisti! Facciamo parte di Gruppi di due rami del Parlamento e ad un certo punto dobbiamo pur fermarci nella nostra coerenza, perchè un'estrema coerenza porterebbe alla disgregazione ed alla paralisi delle istituzioni. Quindi, pur ritenendo che la legge sia perfettibile, ma poichè complessivamente si tratta di un ottimo provvedimento, ho ritenuto di ritirare gli emendamenti in precedenza formulati.

Colgo l'occasione, rendendomi interprete dell'auspicio unanime delle due Commissioni, per sottolineare l'opportunità di affrontare al più presto l'esame dei disegni di legge concernenti l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, relativo alla rappresentatività sindacale. Le Presidenze delle due Commissioni faranno il possibile per promuovere l'esame dei disegni di legge già presentati, compatibilmente con il carico di lavoro che già grava sulla 1^a Commissione permanente e che, nelle prossime settimane, impegnerà anche l'11^a Commissione. È necessario far intendere anche all'opinione pubblica che non c'è soluzione di continuità tra una legge sul diritto di sciopero ed una sulla rappresentanza sindacale.

Vorrei infine ringraziare tutti i presenti e quanti hanno partecipato al dibattito, dando il loro contributo soprattutto nella fase di elaborazione che, due anni or sono, fu particolarmente complessa e difficile, ma dalla quale peraltro uscimmo brillantemente. Come è stato ricordato, avemmo anche una forte collaborazione delle organizzazioni sindacali, nonché un atteggiamento di prudente attenzione da parte del Governo: un atteggiamento che, se fosse andato oltre la prudente attenzione, avrebbe potuto creare qualche difficoltà, trattandosi di un'iniziativa parlamentare per la quale gli abituali e correnti rapporti di maggioranza si sono modificati, non per scelta politica ma *ratione materiae*.

Desidero anche ringraziare i colleghi della Camera dei deputati per il contributo positivo e concludo sottolineando che ora il Governo e le confederazioni sindacali hanno la maggiore responsabilità per l'applicazione della legge. Noi abbiamo fatto la nostra parte: senza dubbio il resto spetta alle istituzioni giurisdizionali, ma soprattutto all'iniziativa autonoma delle organizzazioni sindacali ed all'intervento del Governo, nonché a quello strumento straordinario che entrerà a far parte del nostro sistema di diritto pubblico costituito dalla Commissione di garanzia. Non possiamo che auspicare che questo complesso di

istituzioni ed organismi svolga correttamente il proprio compito, magari con ritmi un po' più celeri di quelli del Parlamento.

Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI